

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI NOVARA

PARTE I ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 1

L'assemblea provinciale, eletta dagli iscritti del Partito nelle assemblee di circolo è composta di norma di 100 membri. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari, gli assessori e consiglieri regionali, i Sindaci dei comuni della Provincia iscritti al Partito Democratico, i consiglieri provinciali, il capogruppo nel Consiglio comunale del capoluogo di Provincia, i componenti della Commissione di garanzia provinciale, dell'assemblea, direzione e segreteria regionale, gli eletti nella Assemblea e Direzione nazionale e i segretari dei Circoli del PD della provincia. Partecipano con diritto di voto il Presidente della Provincia, il capogruppo in Consiglio Provinciale e il segretario dei Giovani Democratici.

Art.2

L'Assemblea provinciale ha il compito di guidare l'attività politica del partito nell'ambito del territorio della Provincia, esprimendo indirizzi attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento dell'Assemblea provinciale e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 3

L'Assemblea elegge il proprio presidente, il Coordinamento provinciale, la Commissione di Garanzia e il/la Tesoriere/a. Il presidente designa due altri componenti dell'Ufficio di Presidenza con la funzione di vicepresidenti.

Art. 4

L'elezione del presidente dell'Assemblea provinciale avviene con voto personale e a scrutinio segreto, sulla base di candidature sottoscritte da almeno il dieci per cento dei membri dell'Assemblea. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito la maggioranza si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre a scrutinio segreto. Il presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.

Art. 5

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente di norma almeno tre volte all'anno. L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora lo richieda un quinto dei suoi membri o il Segretario provinciale.

La convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea tramite posta elettronica ovvero posta ordinaria, fax, sms e quant'altro usufruibile per chi è sprovvisto di indirizzo e-mail.

Art. 6

Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del mandato per effetto di quanto indicato dallo Statuto nazionale (art. 3 e 4) o regionale (art. 11) si procede in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 7

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei suoi componenti eletti.

L'Assemblea assume le proprie decisioni deliberative con la maggioranza assoluta dei votanti, fatto salvo quanto stabilito negli art. 2 e 6.

Art. 8

L'assemblea può costituire Commissioni consultive permanenti su aree tematiche o temporanee su specifici problemi che richiedano un approfondimento. A tali commissioni possono partecipare anche tesserati al partito non componenti dell'Assemblea, ma che abbiano interessi e competenze specifiche intorno agli argomenti trattati. Alle Commissioni partecipano i componenti della segreteria provinciale ai quali sono attribuite le deleghe sui temi ad esse assegnati.

Ogni Commissione elegge al proprio interno un Presidente.

Art. 9

In caso di dimissioni di un componente dell'Assemblea si procede alla surroga secondo le seguenti modalità:

- all'interno della lista di circolo per l'elezione dell'Assemblea provinciale in cui era candidato il dimissionario, si procede alla surroga con il primo degli esclusi dello stesso genere;
- qualora non vi siano candidati dello stesso genere, subentra il primo degli esclusi, anche di genere diverso;
- se la lista del Circolo fosse esaurita e qualora si verificasse che un Circolo resti privo di rappresentanti nell'Assemblea provinciale si procede, su invito del Presidente dell'Assemblea, sentiti i candidati del Congresso alla segreteria provinciale, ad una nuova elezione nell'ambito dell'assemblea del Circolo; le liste debbono essere costituite mettendo al primo posto un rappresentante del genere minoritario in assemblea, come da indicazione fornita dal Presidente.
- nel caso in cui un componente dell'Assemblea non partecipi per tre successive convocazioni e senza giustificato motivo ai lavori dell'Assemblea stessa viene avviata dalla Presidenza dell'Assemblea, sentita la Commissione di garanzia, la procedura di decadenza. Sulla proposta di decadenza l'Assemblea provinciale si pronuncia a maggioranza qualificata.

Art.10

Le mozioni, gli Ordini del Giorno e i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea debbono essere presentati alla Presidenza, anche a mezzo e-mail, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio dell'Assemblea stessa (pena l'inammissibilità) al fine di consentire ai componenti di prenderne tempestiva visione. Eventuali deroghe saranno valutate dall'Ufficio di Presidenza che decide a maggioranza, valutate le circostanze e le motivazioni, sull'ammissibilità in deroga.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di fissare i tempi degli interventi.

PARTE II COORDINAMENTO PROVINCIALE

ART. 11

Il Coordinamento provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea provinciale ed è organo d'indirizzo politico nei confronti della segreteria provinciale. Esso assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua

funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.

Art. 12

Il coordinamento provinciale è composto da un numero di membri non superiore al 20% dei membri eletti in Assemblea provinciale. Eventuali deroghe devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti dell'Assemblea. Per l'elezione del Coordinamento provinciale l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea provinciale con diritto di voto. E' consentita la presenza di componenti esterni all'Assemblea in misura non superiore al 20%. L'elezione avviene con il metodo delle liste concorrenti e con voto di preferenza che garantisca la parità di genere e, nei limiti del possibile, la rappresentanza omogenea del territorio, con metodo proporzionale e a scrutinio segreto.

Qualora fosse presentata una lista unica nella quale siano soddisfatti tutti i parametri di cui sopra, l'Assemblea potrà, a maggioranza, chiedere la votazione palese.

Art. 13

Sono membri di diritto del Coordinamento provinciale il Segretario (con eventuale delega ad un membro della segreteria), il Presidente dell'Assemblea provinciale (con eventuale delega ad un componente dell'Ufficio di Presidenza), il Presidente o vicepresidente della amministrazione provinciale, se iscritto al Partito, il Capogruppo e il vice capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale e il segretario provinciale dei Giovani Democratici.

Art. 14

Al Coordinamento provinciale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, gli eletti nel Parlamento nazionale, europeo e in Consiglio regionale, il Sindaco, se iscritto al Partito Democratico, e il capogruppo del Comune capoluogo di provincia, i membri della Segreteria e direzione regionale, i membri della Segreteria e Direzione nazionale, il Presidente della Commissione di garanzia provinciale, i presidenti delle Commissioni permanenti dell'Assemblea e il Coordinatore cittadino.

Art. 15

Il Coordinamento è presieduto dal presidente dell'Assemblea provinciale che lo convoca di norma una volta al mese. In via straordinaria è convocato dal presidente se lo richiedono un quinto dei suoi membri o il Segretario provinciale.

La convocazione viene effettuata almeno tre giorni prima della data di svolgimento del Coordinamento tramite posta elettronica ovvero posta ordinaria, fax, sms e quant'altro usufruibile per chi è sprovvisto di indirizzo e-mail.

.

Art. 16

Il Coordinamento è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti eletti.

Il Coordinamento assume le proprie decisioni deliberative con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 17

Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento dell'Assemblea ed a Statuti Nazionale e/o regionale e regolamenti di riferimento.

Art. 18

Il presente regolamento costituisce un riferimento per lo svolgimento delle attività delle Assemblee degli iscritti e dei Direttivi dei Circoli territoriali.